

Statuto

"ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ORTODONZIA LINGUALE"

Costituzione

Art.1) È costituita l'Associazione scientifica e culturale denominata "**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ORTODONZIA LINGUALE**", in forma abbreviata "**A.I.O.L.**".

L'associazione non ha fini di lucro.

Essa ha durata illimitata e la sua sede è fissata in Ferrara, Via Montebello n.31.

Art.2) L'associazione ha per finalità quelle di favorire, diffondere e valorizzare l'ortodonzia linguale, nel quadro generale delle discipline ortodontiche, mediante la promozione e la realizzazione di attività scientifiche e culturali nonchè con la pratica di ogni altro mezzo utile a favorire lo sviluppo degli studi sull'ortodonzia linguale, a livello nazionale ed internazionale.

Patrimonio

Art.3) Concorrono alla formazione del patrimonio i contributi degli associati ed ogni altra entrata di cui l'Associazione potrà beneficiare, nonchè i beni acquistati con tali proventi.

Soci

Art.4) Possono far parte dell'Associazione coloro che siano in possesso delle qualificazioni qui di seguito espresse:

a) medici chirurghi laureati in possesso della specializzazione in:

- odontostomatologia;

- ortodonzia;

b) odontoiatri in possesso di laurea;

c) medici chirurghi iscritti all'Albo degli Odontoiatri.

Gli stranieri che richiedono l'associazione debbono possedere attestati equivalenti.

Soci Provvisori - In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo possono far parte dell'Associazione, con la qualifica di **Soci Provvisori**, tutti gli specializzandi in ortognatodonzia (comprovata da attestazione).

L'iscrizione all'Associazione per i Soci Provvisori è gratuita e su richiesta.

Soci Ordinari

Art.5) Sono **Soci Ordinari** dell'Associazione coloro che, in possesso di una delle qualifiche di cui all'art.4), abbiano inoltrato domanda scritta di associazione al Consiglio Direttivo nelle forme stabilite.

Il richiedente deve dare morale affidamento di condividere gli scopi perseguiti dall'associazione e versare, unitamente alla domanda di associazione, il pagamento della quota sociale annua e dell'eventuale tassa di iscrizione o altro contributo straordinario stabilito per la generalità dei soci.

L'Associazione dei Soci Ordinari decorre dal versamento della quota.

Soci Attivi

ART.6) Sono **Soci Attivi**:

(i) i Soci Onorari che hanno presentato o presentano Italiana AIOL o all'Associazione Mondiale WSLO, almeno tre casi clinici con apparecchiatura linguale completa su entrambe le arcate, (di cui uno estrattivo), con le caratteristiche previste dal regolamento interno, esaminati ed approvati da apposita commissione deliberante;

(ii) i Soci Onorari per i quali ci sia una comprovata continuità di adesione e partecipazione alle attività dell'Associazione per almeno 2 (due) anni (pena la perdita della qualifica di Socio Attivo, ferma restando quella di Socio Onorario). Le condizioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) devono ricorrere, ai fini della qualifica di Socio Attivo, cumulativamente.

Ai soli Soci Attivi è riservato il diritto esclusivo di ricoprire le cariche di Presidente e Vicepresidente.

Soci Onorari

Art.7) Sono **Soci Onorari** coloro i quali, per meriti particolari collegati alle finalità ed al campo di interesse dell'Associazione, vengano chiamati a far parte di quest'ultima con deliberazione dell'Assemblea alla quale deve conseguire la loro accettazione. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Recesso

Art.8) I Soci possono recedere, con efficacia dalla fine dell'anno sociale, dandone preavviso scritto almeno 2 (due) mesi prima.

I Soci sono in ogni caso obbligati a corrispondere, se dovuta e non ancora integralmente versata, l'intera quota sociale ed eventuali contributi relativi all'anno sociale in corso, oltre agli arretrati.

Sospensione

Art.9) Il Socio Ordinario e il Socio Attivo che non siano in regola con il pagamento della quota annuale, o degli altri contributi fissati a norma di Statuto, sono considerati sospesi da ogni facoltà e diritto derivanti dal rapporto associativo. Il termine massimo per il pagamento della quota annua è fissato entro

120 (centoventi) giorni dalla fine dell'anno sociale.

Decadenza

Art.10) Il Socio Ordinario e il Socio Attivo che omettano il versamento della quota annuale dovuta per due esercizi finanziari consecutivi sono considerati decaduti di diritto decorsi 120 (centoventi) giorni dalla fine dell'anno sociale, fermo restando l'obbligo di corrispondere le quote non versate.

Un'eventuale loro nuova iscrizione quale rispettivamente Socio Ordinario o Socio Attivo, a seconda della qualifica rivestita anteriormente alla decadenza, deve seguire il procedimento di cui all'art.5 del presente Statuto.

Esclusione

Art.11) La qualità di socio si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, a causa di gravi motivi comportanti lesione delle norme deontologiche professionali nonché del funzionamento e degli interessi dell'Associazione. La deliberazione può essere assunta soltanto previo invito scritto al socio destinatario dell'addebito di produrre, sempre per iscritto, le proprie giustificazioni nel termine stabilito dal Consiglio Direttivo, fermo restando che il medesimo non potrà mai essere inferiore a 15 (quindici) giorni da quando è stato comunicato l'addebito all'interessato.

Qualora ne abbia fatto espressa richiesta, il socio destinatario dell'addebito ha diritto di essere sentito personalmente nel giorno, luogo ed ora al medesimo comunicati dal Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno giorni 15 (quindici).

Organi

Art.12) Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese vive sostenute per le attività relative al raggiungimento degli scopi sociali.

Assemblea

Art.13) L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Essa è costituita dai soli:

- * Soci Ordinari (inclusi i Soci Attivi), in regola con il versamento della quota sociale annuale, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 9), e dai
- * Soci Onorari.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta al Presidente richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso inviato ai Soci con lettera raccomandata, *fax*, *e-mail*, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 (dieci) giorni prima della

data fissata per l'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per le eventuali ulteriori convocazioni dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La seconda convocazione non può aver luogo a meno di 24 (ventiquattro) ore successive alla prima.

E' tuttavia valida l'assemblea non convocata a norma delle procedure sopra indicate quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e tutti gli organi dell'Associazione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.14) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi sia rappresentata almeno la metà degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito per i casi particolari previsti dal presente Statuto. singole delibere possono avvenire, su proposta del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano o a scrutinio segreto.

La votazione verrà necessariamente effettuata a scrutinio segreto nei casi in cui tale forma sia prescritta come obbligatoria dal presente Statuto ovvero qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà più 1 (uno) degli intervenuti in Assemblea.

Art.15) Sono compiti dell'Assemblea:

- a) impartire le linee generali di condotta dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e i programmi preventivi;

- c) eleggere il Presidente e, conseguentemente, gli altri membri del Consiglio Direttivo, come previsto al successivo articolo 18;
- d) modificare lo Statuto;
- e) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire direttive per la devoluzione dei beni;
- f) deliberare eventuali contributi straordinari fissando il termine per il loro versamento;
- g) deliberare l'invito all'ammissione nell'Associazione dei Soci Onorari, ai sensi del precedente articolo 7);
- h) deliberare su ogni altra questione sottoposta alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 13);
- i) quanto alla stessa attribuito dal presente Statuto.

Art.16) Per modificare lo Statuto nonché per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole della maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) di tutti i soci aventi diritto di voto.

Per deliberare l'invito a far parte dell'Associazione in qualità di Soci Onorari è necessario il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei Soci Ordinari (inclusi i Soci Attivi).

Art.17) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

In caso di assenza o di impedimento di costoro, l'Assemblea è presieduta dalla

persona designata dagli intervenuti a maggioranza.

Il presidente dell'Assemblea ha il compito di dirigerne lo svolgimento, previa verifica della regolarità della costituzione e del diritto degli intervenuti a parteciparvi.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea e sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea.

Nel caso in cui siano previste votazioni a scrutinio segreto, verranno predisposte, a cura del Presidente o del Segretario, delle schede di unico tipo e da essi distribuite agli intervenuti aventi diritto al voto. L'Assemblea nomina tre scrutatori i quali provvederanno allo spoglio delle schede.

Il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati.

Il Segretario dell'Assemblea trascriverà, in apposito libro, il verbale dei lavori e delle delibere, che verrà ratificato dall'Assemblea successiva.

Art.18) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare solo da altro socio per delega scritta, da conservarsi agli atti della Associazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le ulteriori convocazioni.

Ogni socio non può ricevere più di 10 (dieci) deleghe, per singola assemblea.

Consiglio Direttivo

Art.19) Il Consiglio Direttivo è composto 5 (cinque) membri, eletti tra i Soci

Ordinari, ad eccezione del Presidente e Vice-Presidente che devono essere eletti tra i Soci Attivi.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per 4 (quattro) anni sociali sino al 31 dicembre dell'ultimo anno di carica.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea.

Le candidature per la carica di Presidente e, su designazione di quest'ultimo, di Consigliere, devono essere presentate, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'assemblea convocata per il rinnovo delle cariche, al Presidente in carica.

L'elezione del Presidente, da parte dell'assemblea, comporterà l'automatica elezione dei relativi Consiglieri.

Art.20) Fino all'insediamento del Consiglio Direttivo eletto, rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, il Consiglio Direttivo uscente.

Il Presidente nomina il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere scegliendoli all'interno del Consiglio neoeletto; l'elezione dovrà essere preliminare ad ogni altra deliberazione.

In caso di decadenza dalla carica di uno o più consiglieri, da qualsiasi causa essa dipenda, il Presidente ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo la sostituzione con un nuovo consigliere sempre scelto tra i Soci Ordinari e, per la carica di Presidente o Vice-Presidente, tra i Soci Attivi.

Sulla proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.

I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del termine del Consiglio in carica.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono

convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art.21) Il Consiglio Direttivo agisce in conformità alle indicazioni assembleari ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli statutariamente riservati all'assemblea stessa.

Esso provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, i programmi preventivi di attività e di spesa, da sottoporre anch'essi all'approvazione dell'Assemblea, le relazioni sull'attività svolta; è responsabile verso i soci del regolare funzionamento dell'Associazione nonché del corretto impiego dei fondi; adotta i regolamenti interni; formula le proposte da sottoporre all'Assemblea; entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno stabilisce e comunica l'entità delle quote sociali e dell'eventuale tassa d'iscrizione per l'anno successivo; delibera rimborsi-spese dietro presentazione di specifica documentazione giustificativa ed esplica ogni altra funzione prevista dal presente Statuto.

Art.22) Il Consiglio Direttivo attribuisce speciali incarichi e costituisce sezioni o gruppi di lavoro e di ricerca per meglio realizzare fini istituzionali.

Art.23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi su convocazione del Presidente; può essere inoltre convocato, con debito preavviso, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne venga richiesta la convocazione da almeno 3 (tre) Consiglieri o dal Segretario o dal Tesoriere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti, salvi

che nel presente Statuto siano previsti *quorum* deliberativi diversi.

Il Consigliere che rimanga assente ingiustificato in almeno 3 (tre) riunioni consecutive viene dichiarato decaduto e si applicano le previsioni dell'articolo 19 del presente Statuto in caso di decadenza.

Ciascun Consigliere si asterrà dal voto nelle delibere in cui abbia un interesse personale e diretto.

A cura del Segretario, o, in sua mancanza, a cura di altro incaricato dal Consiglio, di ogni riunione verrà esteso dettagliato verbale trascritto in apposito libro.

Presidente

Art.24) Il Presidente del Consiglio Direttivo è nel contempo Presidente dell'Associazione e ne ha legale rappresentanza, anche in giudizio; dà impulso ai programmi sociali, esplicando altresì tutte le altre funzioni demandategli dal presente Statuto.

Vice presidente

Art.25) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente per delega di quest'ultimo o quando esso sia durevolmente impedito, ovvero in caso di necessità ed urgenza, esercitando, per quanto sia indispensabile, le funzioni del Presidente.

Segretario

Art.26) Il Segretario cura l'organizzazione dell'Associazione ed esegue quanto necessario per lo svolgimento della sua attività, con facoltà di avvalersi di eventuali collaboratori; coadiuva il Consiglio Direttivo, con il Tesoriere, nella redazione dei bilanci preventivo e consuntivo; cura lo schedario dei soci,

l'archivio, il funzionamento della segreteria; è sovrintendente a quant'altro a lui demandato dallo Statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Tesoriere

Art.27) Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; coadiuva, con il Segretario, il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo, cura la tenuta dei documenti contabili e la conservazione del patrimonio, oltre ad espletare ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Esercizio finanziario

Art.28) L'esercizio finanziario, ovvero l'anno sociale dell'Associazione, vanno dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Scioglimento dell'associazione

Art.29) Nel caso di delibera di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, incaricati della liquidazione dei beni dell'Associazione.

Il ricavato sarà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono fini analoghi.

Generalità

Art.30) Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dallo Statuto, l'Associazione è retta dalle norme di legge in maniera di associazioni non riconosciute.